Brexit e imposizione diretta: profili tecnici e riflessi nelle relazioni con l'Italia

di Piergiorgio Valente (*)

In data 23 giugno 2016, la maggioranza dei cittadini britannici, consultati tramite *referendum*, ha manifestato la volontà che il Regno Unito receda dall'Unione Europea. Il perfezionamento della procedura di recesso dall'Unione Europea da parte del Regno Unito (c.d. *Brexit*) potrebbe avere conseguenze significative sul piano della imposizione dei flussi di reddito delle imprese comunitarie che investono sul territorio britannico e delle imprese del Regno Unito che effettuano investimenti in uno o più Stati membri (tra cui l'Italia).

1. Premessa

In data 23 giugno 2016, la maggioranza dei cittadini britannici, consultati tramite *referendum*, ha manifestato la volontà che il Regno Unito receda dall'Unione Europea.

Previa ratifica del risultato del *referendum* da parte dell'organo legislativo britannico, Londra dovrebbe attivare la procedura di cui all'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) (1).

Quest'ultimo prevede un meccanismo di **recesso volontario e unilaterale** di un Paese dall'Unione Europea, il quale, a tal fine, deve notificare la sua intenzione al Consiglio europeo, che presenta orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso (2).

Il TUE, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), così come il diritto comunitario c.d. derivato (rappresentato, principalmente, dai regolamenti e dalle Direttive) cessa-

(*) Centro Studi Internazionali GEB Partners.

(1) L'art. 50 prevede:

"1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'art. 218, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'art. 238, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'art. 49".

(2) L'accordo è concluso a nome dell'Unione Europea dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

no di essere applicabili al Paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso (o due anni dopo la notifica del recesso stesso) (3).
Il perfezionamento della procedura di recesso dall'Unione Europea da parte del Regno Unito (c.d. *Brexit*) potrebbe avere conseguenze significative sul piano della imposizione dei flussi di reddito delle imprese comunitarie che investono sul territorio britannico, nonché delle imprese del Regno Unito che effettuano investimenti in uno o più Stati membri (tra cui l'Italia).

2. Imposizione dei flussi di dividendi

Il mercato interno europeo, o mercato unico, consente ai cittadini e alle imprese di circolare e svolgere attività commerciali liberamente, in tutti i 28 Stati membri (4).
Nel tempo, la Commissione europea ha avuto modo di evidenziare come la coesistenza di sistemi fiscali diversi (5), a fronte di una riconosciuta e garantita libertà di circolazione dei capitali (6) e di stabilimento (7), comporta costi di *compliance* per le imprese che operano in ambito transfrontaliero, nonché **rischi di doppia imposizione**, che rappresentano un significativo ostacolo agli investimenti in un Paese diverso da quello della casa madre (8).
Al fine di contrastare i fenomeni di doppia imposizione riguardanti i flussi di dividendi tra la controllata situata in uno Stato membro e la casa madre con sede in uno Stato membro diverso, è stata adottata la Direttiva 90/435/CEE (c.d. madre-figlia) che prevede l'**esenzione da ritenuta alla fonte dei dividendi** percepiti o il riconoscimento di un credito corrispondente al prelievo effettuato in capo alla società erogante. Le misure previste si applicano a condizione che la partecipazione nel capitale della società che distribuisce i dividendi sia almeno pari al 25%; tale soglia è stata ridotta progressivamente al 10% con la Direttiva 2003/123/CE, che ha così ampliato l'ambito di applicazione delle disposizioni in commento (9).

(3) Il Consiglio europeo può decidere di prolungare tale termine.

(4) Il mercato interno europeo è un mercato unico in cui si garantisce la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, e all'interno del quale i cittadini europei possono vivere, lavorare, studiare o fare affari liberamente. Dalla sua istituzione, nel 1993, il mercato unico si è aperto sempre più alla concorrenza, ha creato nuovi posti di lavoro e ridotto molte barriere commerciali. L'Atto per il mercato unico, pubblicato in due parti nel 2011 e nel 2012, contiene proposte per sfruttare ulteriormente le opportunità offerte dal mercato unico, per aumentare l'occupazione e per accrescere la fiducia nelle imprese europee.

(5) Il "principio di sussidiarietà" ha influenzato notevolmente il processo di armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati membri. Esso non si concretizza in una semplice restrizione giuridica all'azione comunitaria, ma rappresenta un vero e proprio principio-guida politico, introdotto per preservare le caratteristiche politiche, giuridiche, culturali e sociali di ciascuno Stato e per avvicinare il più possibile i cittadini alle istituzioni comunitarie. A tal proposito, si rileva che il coordinamento delle legislazioni nazionali, in misura maggiore rispetto all'armonizzazione, è soluzione che riscuote consensi fra gli Stati membri. La convergenza dei sistemi tributari nazionali non dovrebbe procedere all'eliminazione di tutte le difformità esistenti, realizzando, cioè, un allineamento "orizzontale" dei regimi impositivi, né perseguire l'obiettivo di eliminare le forme di sana concorrenza fiscale tra gli Stati, alla quale, peraltro, la Commissione riconosce un ruolo determinante quale fattore di crescita economica e occupazionale.

(6) Secondo l'art. 63 del TFUE, "sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

2. (…) sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi".

(7) Secondo l'art. 49 del TFUE, "le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'art. 54, comma 2, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali".

(8) Con la COM(2001)582 e la SEC(2001)1681 del 23 ottobre 2001, la Commissione europea si è proposta di approfondire l'impatto delle differenze tra i livelli effettivi di tassazione delle imprese negli Stati membri sulla localizzazione delle attività economiche e degli investimenti, nonché l'incidenza delle disposizioni fiscali che costituiscono ostacoli alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno, e di individuare i possibili rimedi.

La strategia indicata dalla Commissione opera secondo due logiche differenti (c.d. *two-track strategy*):

- la prima, diretta a rivedere specifici comparti della tassazione delle imprese, attraverso l'approvazione di provvedimenti mirati;

- la seconda, volta a creare un meccanismo che consenta di determinare, per i gruppi di imprese, una base imponibile consolidata a livello europeo.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di* Governance *fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 1918 ss.

(9) Come recita il Preambolo, scopo della Direttiva c.d. madre-figlia è di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale, senza incorrere in svantaggi fiscali rispetto alle società di uno stesso Stato membro.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di* Governance *fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 1925 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 10.

In base alle disposizioni della Direttiva, le distribuzioni di utili da parte di società-figlie alla società-madre, avente domicilio fiscale in un altro Stato membro, sono disciplinate nel modo seguente:
- lo **Stato della società-madre** si astiene dal sottoporre gli utili ad imposizione ovvero autorizza la società-madre a dedurre dall'imposta dovuta la "frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili (...) nel limite dell'imposta nazionale corrispondente";
- nello **Stato della società-figlia**, gli utili distribuiti alla società-madre, quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 10% nel capitale della società-figlia, sono esenti da ritenuta alla fonte.

Il campo di applicazione soggettivo della Direttiva include le "**società di uno Stato membro**", intendendo unicamente i tipi di società elencati nell'allegato alla Direttiva medesima. Si tratta, senza eccezioni, di società di capitali secondo le legislazioni societarie dei vari Stati membri (10).

Con l'implementazione della Direttiva 90/435/CEE (rifusa di recente nella Direttiva 2011/96/UE) da parte di tutti gli Stati membri (11) non ha trovato più applicazione, in presenza dei requisiti richiesti, la ritenuta alla fonte sui flussi di dividendi tra società con sede in Stati membri diversi.

È evidente che, per effetto del perfezionamento della procedura di recesso dall'Unione Europea da parte del Regno Unito, venendo meno lo *status* di Stato membro di quest'ultimo, la Direttiva c.d. madre-figlia non potrebbe più applicarsi ai flussi di dividendi tra una **società-madre britannica** e una **società-figlia comunitaria**. Nel caso quest'ultima fosse situata, ad esempio, in Italia, troverebbero, piuttosto, applicazione le disposizioni dell'art. 10 della **Convenzione contro le doppie imposizioni** in vigore tra Italia e Regno Unito (12).

3. Imposizione dei flussi di interessi e *royalties*

L'esigenza di contrastare i fenomeni di doppia imposizione che hanno portato all'adozione della Direttiva c.d. madre-figlia sono alla base anche della disciplina comunitaria sulla tassazione dei flussi di interessi e *royalties* tra società consociate, che si rinviene nella Direttiva 2003/49/CE (c.d. interessi e *royalties*).

Ratio della Direttiva in commento è quella di introdurre un sistema di imposizione di interessi e *royalties* comune a tutti gli Stati membri e che ricalchi, in ampia misura, i principi già sanciti nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate secondo il Modello OCSE. La Direttiva, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, prevede l'**eliminazione delle ritenute** d'imposta sui pagamenti di interessi e *royalties* tra società consociate (13), operanti in Paesi diversi dell'UE (14).

L'art. 1, infatti, dispone che "i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale". La condizione per beneficiare di tale trattamento è che interessi e *royalties* siano corrisposti ad una società di un altro Stato membro (o ad una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro) che si qualifichi come "**beneficiario effettivo**" di tali somme. Pertanto, le cor-

(10) Il rinvio è perciò, in ultima analisi, alla normativa civilistica dettata dagli Stati membri. La tassatività dell'elenco ne esclude l'applicazione alle società di persone, alle società cooperative, alle mutue di assicurazione e alle persone fisiche.

(11) La Direttiva è stata recepita in Italia nell'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600/1973.

(12) Secondo l'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, "1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.".

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 10.

(13) Due società sono considerate "consociate" ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella proposta di Direttiva se:

- una delle due società possiede una partecipazione diretta od indiretta nel capitale dell'altra pari ad almeno il 25%, o
- una terza società possiede una partecipazione diretta od indiretta nel capitale di entrambe pari ad almeno il 25%.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di* Governance *fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 1955 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 11 e Commento all'art. 12.

(14) La Direttiva 2003/49/CE è stata recepita in Italia nell'art. 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973.

responsioni di interessi e *royalties* transnazionali tra società consociate sono assoggettate ad imposizione in via esclusiva negli Stati membri in cui sono ubicate le società beneficiarie, mentre viene eliminata ogni forma di imposizione alla fonte, che tende a causare ostacoli economici e finanziari alle società impegnate in attività transfrontaliere (15).
L'applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva in commento è subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti da parte delle società coinvolte, le quali devono:
- essere costituite secondo la legge di uno Stato membro;
- avere la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività in uno degli Stati dell'Unione Europea;
- svolgere un'attività di impresa connessa effettivamente e continuativamente con l'attività economica dello Stato membro in cui sono state costituite;
- essere fiscalmente residenti nello stesso Stato membro in base alla sua normativa interna, senza la possibilità di essere considerate residenti al di fuori dell'Unione Europea in base ad una convenzione conclusa con uno Stato terzo.
Con l'implementazione della Direttiva 2003/49/CE da parte di tutti gli Stati membri non ha trovato più applicazione la ritenuta alla fonte sui flussi di interessi e *royalties* tra società consociate di Stati membri diversi.
Per effetto del perfezionamento della procedura di recesso dall'Unione Europea da parte del Regno Unito, venendo meno lo *status* di Stato membro di quest'ultimo, la Direttiva c.d. interessi e *royalties* non potrebbe più applicarsi ai **flussi di dividendi tra una società britannica e la sua consociata comunitaria**. Nel caso quest'ultima fosse situata, ad esempio, in Italia, troverebbero, piuttosto, applicazione le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 11 (16) e dell'art. 12 (17) della **Convenzione contro le doppie imposizioni** in vigore tra Italia e Regno Unito.

4. Cooperazione in materia fiscale

Negli ultimi anni, l'Unione Europea si è unita all'OCSE nell'attività di **contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva** e all'elusione internazionale, mediante l'adozione di misure dirette a rendere effettiva la cooperazione tra Stati e la trasparenza in materia fiscale (18).
In questo contesto si inserisce la Direttiva 2011/16/UE, la quale estende la cooperazione tra gli Stati membri alle imposte di ogni genere, abolisce il segreto bancario e stabilisce lo **scambio automatico di informazioni** come regola generale.
Una disposizione di particolare interesse è infatti quella contenuta all'art. 8 ("Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni"), secondo cui l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:
- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- pensioni e proprietà e redditi immobiliari (19).
In data 12 giugno 2013, la Commissione europea ha proposto di ampliare l'ambito di applicazione

(15) Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di* Governance *fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 1954 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 11 e Commento all'art. 12.

(16) Secondo l'art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, "1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi".

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 11.

(17) Secondo l'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, "1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni".

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 12.

(18) Per approfondimenti in tema di pianificazione fiscale aggressiva cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 49 ss.

(19) Secondo il par. 2 dell'art. 8, entro il 1° gennaio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito suindicate, sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.

dello scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, di cui alla Direttiva 2011/16/UE, al fine di intensificare la lotta all'evasione fiscale (20). Le principali modifiche introdotte con la Direttiva 2014/107/UE riguardano:
- il paragrafo 3 dell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro "che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo". È stato rimosso il riferimento a tale "**soglia minima**";
- l'introduzione, nell'art. 8, di una disposizione che prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni, relative ai periodi di imposta a partire dal 2014, con riferimento alle seguenti categorie di reddito: **dividendi**, **plusvalenze**, **altri redditi finanziari** e saldi dei conti correnti;
- il paragrafo 5 dell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE, il quale prevede che, entro il 1° luglio 2017, la Commissione europea deve presentare una relazione avente ad oggetto una valutazione sul funzionamento dello strumento della **cooperazione amministrativa** tra gli Stati membri. Le modifiche prevedono che eventuali proposte della Commissione europea possono avere ad oggetto, non solo i redditi da lavoro, i compensi per dirigenti, i prodotti di assicurazione sulla vita, le pensioni e le proprietà e i redditi immobiliari, ma anche le nuove categorie di reddito sopra indicate;
- l'**estensione dello scambio di informazioni automatico** a tutte le categorie di reddito previste dal paragrafo 1 dell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE (e non solo alle categorie originariamente contemplate). Vi è infine la possibilità di ampliare, a partire dal 2017, l'elenco delle categorie di reddito soggette a scambio di informazioni automatico, includendo tra le stesse le *royalties* (21).

Per effetto del perfezionamento della procedura di recesso dall'Unione Europea da parte del Regno Unito, venendo meno lo *status* di Stato membro di quest'ultimo, la Direttiva 2011/16/UE non potrebbe più trovare applicazione con riguardo ai rapporti di cooperazione amministrativa in materia fiscale tra il Governo britannico da un lato e i Paesi dell'UE dall'altro.

In tal caso, i rapporti di cooperazione in materia fiscale tra l'Amministrazione finanziaria britannica, da un lato, e l'Amministrazione finanziaria italiana, dall'altro, troverebbero, piuttosto, la loro fonte di regolamentazione nell'art. 27 della **Convenzione contro le doppie imposizioni** Italia-Regno Unito, che disciplina, però, soltanto lo scambio di informazioni su richiesta e si basa, altresì, sull'art. 26 del Modello OCSE, versione anteriore a quella adottata nel 2005 (22).

Per completezza, si rileva che il Regno Unito ha già ratificato la **Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa** in materia fiscale del 1988, il cui art. 6 obbliga le parti firmatarie ad adottare il *Global Standard for the Automatic Exchange of Financial Account Information* (23).

(20) Cfr. Commissione europea, "*Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation*", 12 giugno 2013.

(21) Per approfondimenti sulla Direttiva 2011/16/UE cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.

(22) Secondo l'art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, "1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, ed in particolare per prevenire l'evasione o le frodi fiscali e per agevolare l'operatività delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico".

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.

(23) Per approfondimenti sullo scambio automatico delle informazioni finanziarie cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.

5. Ulteriori impatti della c.d. *Brexit* in materia di imposte dirette

La qualità di Stato membro dell'Unione Europea comporta una serie di diritti, obblighi e adempimenti che, nel corso degli anni, hanno consentito, da un lato, di eliminare gli ostacoli di natura fiscale agli investimenti da parte delle imprese comunitarie, dall'altro, di contrastare in modo via via sempre più efficace l'elusione fiscale internazionale.
Si pensi, ad esempio alla materia del ***transfer pricing***, le cui criticità, in termini di possibilità di doppia imposizione derivante dagli aggiustamenti dei prezzi *intercompany*, sono state affrontate, e in gran parte risolte, con la sottoscrizione, anche da parte del Regno Unito, della Convenzione arbitrale n. 90/436/CEE (24).
In tema di prezzi di trasferimento, inoltre, con il Codice di Condotta sulla documentazione (adottato nel giugno del 2006), l'Unione Europea ha inteso fornire linee guida a tutti gli Stati membri con riferimento ai requisiti documentali minimi idonei a dare evidenza della politica di *transfer pricing* applicata dai gruppi multinazionali (25).
Il Regno Unito, quale Stato membro, si è adeguato alla normativa comunitaria sul *transfer pricing*. Una volta perfezionato il procedimento di recesso, le indicazioni dell'UE potrebbero non trovare più applicazione nei rapporti *intercompany* riguardanti, ad esempio, una società britannica e una società dello stesso gruppo con sede in Italia.
Al fine di superare le criticità connesse alla doppia imposizione derivante dagli aggiustamenti dei prezzi *intercompany*, si dovrebbe fare ricorso, da un lato, all'art. 9 della **Convenzione Italia-Regno Unito** (26), dall'altro, all'art. 26 della medesima Convenzione (27), contenente disposizioni per la risoluzione delle controversie, il quale, però, non contempla una procedura arbitrale.
Non meno rilevante, sul versante dell'eliminazione della doppia imposizione, nonché del contrasto all'elusione fiscale internazionale, è la nuova proposta per una **base imponibile comune** in ambito comunitario (c.d. CCCTB), la quale dovrebbe essere presentata dalla Commissione europea entro la fine del 2016.
Il metodo CCCTB prevede l'introduzione di una **normativa fiscale europea unica** su base opzionale, diretta a sostituire i ventotto regimi fiscali nazionali vigenti nella definizione della base imponibile delle società con attività transnazionale. Sul piano operativo, il metodo implica il **calcolo del reddito d'impresa su base consolidata**, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri. La base imponibile così calcolata è poi ripartita fra gli Stati interessati, i quali applicano l'aliquota propria.
Scopo del regime è di ridurre significativamente gli oneri amministrativi, i costi di adeguamento e le incertezze giuridiche che le imprese comu-

(24) Per approfondimenti sulla Convenzione arbitrale cfr. P. Valente, *Manuale del* Transfer pricing, IPSOA, 2015, pag. 191 ss.

(25) Il Codice sui requisiti documentali ha valore di impegno politico e non incide sui diritti ed obblighi degli Stati membri, né sulle rispettive sfere di competenza degli Stati e dell'UE. Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale del* Transfer pricing, IPSOA, 2015, pag. 202 ss.

(26) Secondo l'art. 9 della Convenzione Italia-Regno Unito, "Allorché:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza".

Per approfondimenti cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 9.

(27) Secondo l'art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, "1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti".

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 25.

nitarie si trovano ad affrontare, al momento di determinare l'utile imponibile (28).
La futura Direttiva sulla CCCTB non troverebbe applicazione con riguardo alla determinazione della base imponibile delle società aventi sede nel Regno Unito, in quanto queste si qualificherebbero quali società non già di uno Stato membro, bensì di uno Stato terzo.
Infine, non troverebbe più applicazione nei rapporti tra Regno Unito e Stati membri, la Direttiva 90/434/CEE, c.d. **Direttiva fusioni**, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo e agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. In sostanza, non potrebbe più applicarsi il regime del "*tax deferral*" delle plusvalenze realizzate per effetto delle suindicate operazioni di riorganizzazione transfrontaliere (29).

6. Brevi considerazioni conclusive

è arduo - al momento - prevedere i possibili sviluppi della procedura di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ed è altresì non agevole ipotizzare gli accordi che, per effetto della c.d. *Brexit*, potranno essere stipulati dalle parti coinvolte.
Questi potrebbero essere non dissimili da quelli che disciplinano le relazioni tra l'Unione Europea e altri Paesi terzi come **Svizzera**, **Liechtenstein**, **Principato di Monaco**, **Andorra e San Marino**, i quali hanno di recente sottoscritto intese in materia di scambio di informazioni e cooperazione fiscale, che contemplano anche un trattamento fiscale dei flussi transfrontalieri di reddito analogo a quello previsto dalle Direttive c.d. madre-figlia e interessi e *royalties*.
Un punto di riferimento, in sede di negoziazione tra Regno Unito e Unione Europea, potrebbe essere l'accordo che quest'ultima ha sottoscritto con i Paesi appartenenti allo **Spazio Economico Europeo** (**SEE**) e, in particolare, con Norvegia, Islanda e Liechtenstein (c.d. Paesi **EFTA**).
Questo riguarda le quattro libertà fondamentali - libertà di circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali - nonché le regole relative ad altre politiche quali la concorrenza, gli aiuti di Stato, la tutela dei consumatori, l'ambiente. L'accordo con i Paesi EFTA non riguarda invece la tassazione diretta e indiretta e l'Unione economica e monetaria.
In sede di negoziato tra il Regno Unito e l'Unione Europea, si potrebbe poi fare riferimento all'**accordo economico e commerciale globale** (c.d. **CETA**) di recente sottoscritto dall'Unione Europea con il Canada. Una volta applicato, offrirà alle imprese comunitarie nuove e migliori opportunità commerciali in Canada e sosterrà la creazione di posti di lavoro in Europa. Tra le questioni oggetto di accordo vi è l'eliminazione dei dazi doganali, delle limitazioni nell'accesso agli appalti pubblici, l'apertura del mercato dei servizi, la prevenzione delle copie illecite di innovazioni e prodotti tradizionali dell'Unione Europea.
Infine, e in via preliminare all'avvio della procedura di recesso, si dovrebbe tenere conto che - a fondamento delle suindicate, previste quattro libertà fondamentali - vi è una libertà non scritta: la coerenza con le decisioni prese (consapevolmente o inconsapevolmente). Vale a dire:
- per chi ha deciso di andarsene oggi, perché se ne vada ora;
- per chi resta oggi, perché non se ne vada domani.

(28) La base imponibile comune consolidata consente alle imprese di beneficiare di un sistema c.d. a "sportello unico" ("*one-stop-shop*") per la compilazione delle dichiarazioni fiscali e di consolidare profitti e perdite realizzate all'interno dell'UE. Gli Stati membri conservano il diritto sovrano di applicare le rispettive aliquote d'imposta sulla quota di base imponibile a ciascuno allocata.
Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2255 ss.; P. Valente, *Manuale del* Transfer pricing, IPSOA, 2015, pag. 202 ss.

(29) Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di* Governance *fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 1928 ss.